

tutti sapranno che la legge alla fine del triennio andrà in vigore per tutti.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, ella insiste?

D'ANGELO, *relatore*. Di fronte alle argomentazioni dell'onorevole Ministro, non insisto.

PRESIDENTE. Allora il testo dell'articolo 28 con l'emendamento proposto dal camerata onorevole Bianchini, approvato dalla Camera, e con la soppressione del secondo comma proposto dalla Commissione, risulta così formulato:

« È accordato un termine di tre anni, a decorrere dalla promulgazione della presente legge, alle Casse rurali ed alle Casse agrarie esistenti per conformarsi alle disposizioni dei Capi II e III della presente legge ».

Lo pongo a partito.

(È approvato).

ART. 29.

Le Associazioni fra Casse rurali e tra Casse agrarie comunque denominate, che compiono operazioni di credito sono tenute all'osservanza delle norme della presente legge, in quanto siano ad esse applicabili in relazione alla loro forma di costituzione.

(È approvato).

ART. 30.

Nei Comuni in cui esiste una Cassa comunale di credito agrario e funzioni pure o si costituisca una Cassa rurale o una Cassa agraria, la prima cesserà di funzionare dalla data che sarà stabilita con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Il capitale della Cassa comunale sarà dato in gestione all'Istituto regionale speciale di credito agrario che ne assegnerà i tre quarti a titolo di anticipazione senza interessi, da rimborsarsi in 30 anni, alla Cassa rurale o alla Cassa agraria.

Eguale anticipazioni potranno essere accordate per disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste sul patrimonio di Casse comunali di credito agrario già passate in gestione al competente Istituto speciale di credito agrario della regione a favore delle Casse rurali e delle Casse agrarie che esistano o si costituiscano nei Comuni dove già operavano le Casse comunali predette.

A quest'articolo l'onorevole camerata Putzolu aveva proposto il seguente emendamento, sottoscritto anche dagli onorevoli camerati Gabasio, Sirca, Solmi, Capialdi, Bette, Gianturco, Dentice, Biagi, Malusardi:

*Sostituire l'intero articolo col seguente:*

« Nei comuni ove esiste una Cassa comunale di credito agrario, questa continuerà a funzionare anche se vi si sostituisca una Cassa rurale o una Cassa agraria.

« In tal caso, l'Ente intermediario dell'Istituto regionale di credito agrario sarà la predetta Cassa comunale ».

L'onorevole camerata Putzolu ha già dichiarato di non insistervi.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Ne ha facoltà.

ACERBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Non ho potuto accettare l'emendamento dell'onorevole Putzolu. Propongo, invece, di modificare la prima parte dell'articolo nei seguenti termini: « Nei comuni in cui esiste una Cassa comunale di credito agrario e funzioni pure o si costituisca una Cassa rurale o una Cassa agraria, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste potrà disporre che la prima cessi di funzionare ».

In tal caso il capitale della Cassa comunale, ecc.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, ella ha udito che l'onorevole Ministro propone che la prima parte dell'articolo 30 sia così formulato: « Nei comuni in cui esiste una Cassa comunale di credito agrario e funzioni pure, o si costituisca una Cassa rurale o una Cassa agraria, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste potrà disporre che la prima cessi di funzionare ».

In tal caso il capitale della Cassa comunale (continua il secondo comma) sarà dato in gestione, ecc. ».

Onorevole relatore, ha niente da dire?

D'ANGELO, *relatore*. Accetto l'emendamento. La nobile Sardegna ha diritto a ben altro.

PRESIDENTE. Pongo allora a partito l'emendamento proposto dall'onorevole Ministro, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Vi è poi un altro emendamento dell'onorevole camerata Bianchini, sottoscritto anche dagli onorevoli camerati Borgo, Trapani-Lombardo, Barbaro, Fusco, Natoli, Palermo, Restivo, Mottola, Valery, Romano Ruggero, Bette, Riolo, Gangitano, Josa, Maggio, Bassone, Capri-Cruciani. Esso è così formulato:

« Dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente:

« Le Casse rurali e agrarie godono il beneficio del gratuito patrocinio limitatamente